

**Delega al Governo per la riforma
organica delle discipline della
crisi d'impresa e dell'insolvenza
(Disegno di Legge 3671-*bis*/C)**

Audizione dell'Ance

**Commissione Giustizia
Camera dei Deputati**

6 luglio 2016

Sommario

EXECUTIVE SUMMARY	3
LA RIFORMA DELLE PROCEDURE D'INSOLVENZA – VALUTAZIONI.....	5
ULTERIORI PROFILI - LE PROPOSTE DELL'ANCE.....	9

EXECUTIVE SUMMARY

La perdurante crisi economica, in corso ormai dal 2008, continua a penalizzare fortemente le imprese appartenenti ai diversi comparti produttivi, ivi comprese quelle operanti nel settore delle costruzioni, che subiscono ancora la contrazione dei volumi di vendita, a cui si aggiunge la restrizione del credito, indispensabile per l'avvio di nuove iniziative.

Tali circostanze stanno mettendo seriamente in pericolo anche la stessa continuità aziendale, che costituisce il presupposto fondamentale per l'esercizio dell'attività d'impresa.

Come noto, infatti, la continuità aziendale implica che l'impresa prosegua l'attività nel suo normale corso, facendo fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni in modo ordinario, disponendo, quindi, della liquidità sufficiente per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza.

In tal senso, il mantenimento in efficienza dell'azienda costituisce un valore che, in quanto tale, va salvaguardato, specie nei periodi in cui la gestione ordinaria diventa difficoltosa a causa della riduzione delle commesse.

Ecco perché, anche in fase di crisi del mercato, ove l'impresa non riesca più ad adempiere alle proprie obbligazioni (ad esempio, verso i propri fornitori, ovvero l'Amministrazione Finanziaria), **appare assolutamente indispensabile promuovere**, in ogni caso, **l'esercizio dell'attività**, mantenendo tale valore anche durante le **procedure giudiziali**, volte all'accertamento dell'eventuale insolvenza, **che possano mettere in pericolo il patrimonio aziendale e minare l'esistenza stessa dell'impresa.**

Tale percorso si ritiene l'unico possibile, al fine di consentire, a tutti gli operatori economici, ed in particolare a quelli del settore edile, la definitiva uscita dall'attuale congiuntura economica negativa, mantenendo in piedi un tessuto imprenditoriale virtuoso, in possesso di tutte le capacità tecniche ed organizzative per far ripartire il Paese.

A parere dell'ANCE, questo deve essere **l'obiettivo guida** di tutta la **riforma delle procedure concorsuali** il cui **Disegno di Legge delega** il Parlamento si appresta ad esaminare: ciò anche alla luce dei timidi segnali di ripresa registrati negli ultimi mesi.

Infatti, l'economia italiana nel 2015 è tornata a crescere, mentre per il settore delle costruzioni la lunga crisi iniziata nel 2008 continua a manifestare cali nei livelli produttivi, nonostante primi segnali positivi emersi nel mercato.

Tra il 2008 ed il 2015 il settore delle costruzioni ha perso più di un terzo dei suoi livelli produttivi (-34,8%).

Per la nuova edilizia abitativa la flessione raggiunge il 61,1%, l'edilizia non residenziale privata segna una riduzione del 35,0%, mentre le opere pubbliche (la cui crisi è iniziata tre anni prima) registrano una caduta del 48,7% (-54,7% se si parte dal 2005).

Solo il comparto della riqualificazione degli immobili residenziali mostra una tenuta dei livelli produttivi (+19,4%).

Gli effetti di questa crisi prolungata si sono riflessi pesantemente sui livelli occupazionali del settore e sulle imprese. Complessivamente, **dall'inizio della crisi, il settore delle costruzioni ha perso 502.000 posti di lavoro.**

Tra il 2008 ed il 2013, le costruzioni hanno sperimentato una notevole **contrazione del tessuto produttivo**, con una fuoriuscita dal sistema di 79.972 imprese che corrisponde ad un calo, in termini percentuali, del -12,7%.

E' ingente la perdita di capacità industriale del settore, come ingente sarà il tempo che occorrerà per ricostruire un tessuto produttivo impoverito e stremato.

Per tale ragione è indispensabile prestare sin da ora la massima attenzione a tutto ciò che il prolungarsi della crisi e la vigente strumentazione per la gestione delle situazioni di crisi determina sul tessuto imprenditoriale, con particolare riguardo ai soggetti che, pur nella sempre più crescente difficoltà, cercano di svolgere la propria attività nel rispetto delle regole.

In tale contesto si inserisce il recente **intervento del Governo** volto a **riscrivere** l'intera disciplina delle **procedure d'insolvenza** e della crisi d'impresa, che si è tradotto nell'approvazione, nel mese di febbraio 2016, di un **Disegno di Legge delega**, contenente i **principi base** di una **riforma da lungo tempo attesa dagli operatori economici**, ivi incluse le imprese operanti nel settore delle costruzioni.

Al riguardo, l'ANCE ritiene indispensabile che nell'ambito del riordino degli istituti relativi alle procedure concorsuali assumano un ruolo centrale:

- **la salvaguardia della continuità aziendale**, mediante strumenti che consentano, anche nell'ipotesi in cui siano già in corso procedure concorsuali, la prosecuzione dell'attività, in presenza di determinati requisiti (patrimonio netto positivo, avviamento, beni aziendali di qualità, ecc...);
- **la revisione dei privilegi** e la **rimodulazione** del principio della **par condicio creditorum**, valutando la possibilità di intervenire sulla posizione privilegiata dello Stato e dei soggetti che concedono il credito;
- **l'eliminazione** o, quantomeno, una drastica attenuazione della **responsabilità** degli **imprenditori** e degli amministratori, che nella prolungata fase della crisi hanno cercato di garantire la sopravvivenza dell'impresa;
- **la reintroduzione** di una **soglia minima** di **pagamento** dei creditori chirografari, limitata al concordato in continuità e fissata nel 40% dei rispettivi crediti;
- **la riduzione dei costi delle procedure**, ad oggi ingiustificatamente eccessivi;
- l'incentivazione del ricorso al **leasing immobiliare** nel corso delle **procedure di incanto**, in modo da arginare il forte deprezzamento dei beni immobili;
- **la garanzia di certezza nei tempi di risposta** delle **banche** nelle procedure di **ristrutturazione del debito**, mediante una procedura tracciata che individui un responsabile del procedimento;
- **una maggiore operatività del Fondo di Garanzia** per le PMI nelle operazioni di ristrutturazione del debito;
- **il riequilibrio del rapporto banche/imprese**, oggi profondamente e ingiustificatamente squilibrato, ed il **contrasto alle indebite richieste di adeguamento delle garanzie** da parte delle banche;
- l'incentivazione del ricorso all'**Arbitro Bancario e Finanziario**, con l'**eliminazione dell'anacronistico limite d'intervento**.

Aspetti, questi, che consentirebbero sia un approccio meno traumatico agli strumenti per la gestione della crisi, sia di non depauperare gli asset aziendali e di liberare risorse da destinare alla soddisfazione dei diritti creditizi in modo più equilibrato.

LA RIFORMA DELLE PROCEDURE D'INSOLVENZA – VALUTAZIONI

Disegno di Legge Delega per la riforma delle procedure concorsuali

La riscrittura dell'intera disciplina delle procedure d'insolvenza e della crisi d'impresa, contenuta nel Disegno di Legge delega all'esame della Commissione Giustizia della Camera è volta a snellire e semplificare gli istituti previsti nell'attuale legge fallimentare, che verranno sostituiti da un unico procedimento di accertamento giudiziale della crisi e dell'insolvenza, anche nell'ottica di allineare la normativa italiana a quella dell'Unione Europea.

In particolare, alla procedura di fallimento ad oggi in vigore subentrerà la **liquidazione giudiziale** che, si auspica, consentirà una maggiore celerità di attuazione ed una semplificazione degli adempimenti a carico del debitore.

Viene, altresì, prevista l'introduzione di idonei sistemi di allerta e di composizione assistita della crisi, in modo da salvaguardare la continuità aziendale dell'impresa, evitando l'insolvenza in via preventiva rispetto all'intervento dell'autorità giudiziaria.

Sempre in tal ambito, la riforma aggiorna la disciplina dell'amministrazione straordinaria, affrontando anche il tema della crisi dei gruppi d'impresa.

Valutazione complessiva

L'esigenza di riformare il diritto fallimentare è da tempo sentita dalla generalità delle imprese del settore delle costruzioni, tenuto conto che gli strumenti ad oggi in vigore per la gestione dell'insolvenza appaiono fortemente inadeguati rispetto all'attuale contesto economico, che risente del prolungamento della crisi, in atto ormai da quasi un decennio.

Nel condividere, nelle linee essenziali, il lavoro fin qui svolto dal Governo nell'elaborazione di un testo che racchiude i principi generali della riforma, si ritiene, tuttavia, indispensabile che tale sforzo non venga vanificato da un eccessivo allungamento dei tempi di esame da parte del Parlamento.

*In tal senso, occorre **accelerare il più possibile l'approvazione della legge delega**, visto che tale passaggio è essenziale al fine di pervenire all'attuazione concreta della riforma, che, come noto, avrà la sua compiuta definizione solo a seguito dell'adozione dei relativi Decreti attuativi.*

Del resto, un percorso legislativo celere si ritiene l'unico possibile, vista l'urgenza di salvaguardare, mediante gli annunciati nuovi strumenti di gestione dell'insolvenza, un tessuto imprenditoriale virtuoso, in possesso di tutte le capacità tecniche ed organizzative per far ripartire il Paese.

Ciò anche alla luce dei timidi segnali di ripresa registrati negli ultimi mesi.

Nozione di "insolvenza" e responsabilità degli

Tra i principi generali della riforma, il DdL delega introduce sia il nuovo concetto di "insolvenza", sia il richiamo alla **responsabilità degli amministratori** nell'ambito delle nuove procedure concorsuali.

Al riguardo, nell'intento del Legislatore delegato, il termine di "insolvenza"

amministratori

sarà più ampio ed oggettivo rispetto al tradizionale “fallimento”, a cui è stato da sempre collegato un senso di discredito sociale in danno del soggetto in difficoltà (art.2).

Il DdL delega contiene, altresì, un rimando alla disciplina della responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori e del patrimonio societario, stabilita nel codice civile.

In particolare, nell’ambito della nuova procedura di liquidazione giudiziale, vengono demandati al curatore gli obblighi di avviare o proseguire, nei confronti degli amministratori, le azioni di responsabilità, differenziate a seconda della tipologia di struttura societaria (società di capitali, società cooperative, ovvero società di persone – art.7, co.5).

Valutazione e osservazioni

*Nello specifico, condividendo, in linea generale, il riferimento alla situazione di insolvenza, si auspica che, al di là di aggiornamenti meramente terminologici, l’annunciata riforma **prenda in considerazione anche le cause** che producono il **mancato** assolvimento delle obbligazioni verso i terzi.*

*In sostanza, si **ritiene indispensabile** che venga **codificata a livello normativo la differenza fra insolvenza dovuta alla crisi** (ossia a condizioni oggettive e sfavorevoli di mercato), e quella **prodottasi a seguito della mala gestione dell’attività** da parte degli **amministratori**.*

In tal modo, verrebbero definite con maggiore chiarezza le ipotesi di responsabilità degli amministratori, che sarebbero perseguiti solo in caso di effettivi e comprovati comportamenti illeciti, con la completa esclusione da qualsiasi addebito nel caso in cui, invece, il dissesto dell’impresa sia causato da fattori economici e non dipenda da “leggerezze” nella gestione patrimoniale dell’impresa.

Al riguardo, ferme restando le necessarie garanzie a tutela dei creditori, si ritiene opportuno contemperare tale aspetto con quanto sottolineato più volte anche dalla Commissione Europea, che ha richiamato l’urgenza di un diverso trattamento del c.d. “fallimento onesto”.

*Inoltre, si richiama l’attenzione sul fatto che eventuali profili di responsabilità per gli amministratori possono sorgere in conseguenza dell’attuale **crisi dei valori immobiliari**, spesso aggravata da un **sistema di perizie tecnico-estimative** che tendono a **sottovalutare**, sistematicamente, il **valore** degli **immobili**, secondo una logica da asta fallimentare.*

*Tale prassi, oltre a peggiorare la situazione patrimoniale di moltissime imprese, che si vedono costrette ad avviarsi verso procedure fallimentari, **espone** gli **amministratori a responsabilità**, anche di carattere penale, per non aver, essi stessi, proceduto a simili svalutazioni, favorendo, in tal modo, gli speculatori od i “fondi avvoltoi.”*

***Occorre, pertanto, individuare strumenti** che consentano di **eliminare** o, quantomeno, **attenuare la responsabilità** degli **amministratori**, che nella prolungata fase della crisi hanno cercato di garantire la sopravvivenza dell’impresa.*

⇒ **codificare a livello normativo la differenza fra insolvenza dovuta alla crisi e quella prodottasi a seguito della mala gestione**

dell'attività da parte degli amministratori

⇒ **attenuare la responsabilità degli amministratori che abbiano agito con diligenza per la salvaguardia della continuità d'impresa**

Le procedure di allerta

Il DdL delega introduce le nuove “**procedure di allerta**” (art.4): si tratta, come noto, di istituti che dovrebbero consentire all'impresa in crisi di affrontare lo stato di insolvenza in via preventiva rispetto all'intervento dell'autorità giudiziaria.

Valutazione e osservazioni

Sotto tale profilo, nel condividere l'utilità di tali nuovi strumenti di controllo rispetto a situazioni che possano compromettere, in via generale, la continuità aziendale e la solvenza verso i creditori, occorre valutare gli effetti delle citate procedure d'allerta rispetto ad un eventuale ritardo nell'adempimento dei debiti fiscali.

*In sostanza, alla luce delle nuove disposizioni di principio contenute nella delega, l'avvio del **meccanismo di allerta** non comporterebbe alcun effetto sul **debito** verso l'**Erario**, che continuerebbe a crescere, maturando gli interessi e le sanzioni correlate al mancato pagamento delle imposte.*

*Per contro, appare **opportuno valutare l'introduzione** di un **sistema che consenta**, durante la **fase di allerta**, quantomeno di **congelare il debito erariale, bloccando la formazione di ulteriori interessi e sanzioni**.*

*Occorre, poi, **garantire**, sia nella fase di accesso che di svolgimento delle citate procedure, **adeguate forme di privacy** nei confronti dell'impresa, specificando ed approfondendo quanto già stabilito nella legge delega circa la convocazione del debitore «**in via riservata e confidenziale**» da parte dell'organismo di composizione della crisi.*

⇒ **bloccare il debito erariale durante le procedure d'allerta, escludendo la formazione di ulteriori interessi e sanzioni**

⇒ **garantire la privacy del debitore che accede alle procedure d'allerta**

La liquidazione giudiziale

Merita attenzione, altresì, l'introduzione della **procedura di liquidazione giudiziale** (art.7), mediante l'**adozione** di **misure** volte a rendere più **efficace** la **figura** del **Curatore**, al quale, come noto, è attribuita l'amministrazione del patrimonio del debitore, sotto la vigilanza del Giudice Delegato.

Valutazione e osservazioni

*Sotto tale profilo, **non si condivide** la **scelta di mantenere il Curatore nelle liquidazioni giudiziali**, tenuto conto che a tale figura vengono spesso associate molte delle improprie situazioni collegate all'attuale gestione dei fallimenti.*

*Occorrerebbe, invece, che la **nuova liquidazione giudiziale** sia **gestita da un Commissario** (figura già prevista nell'ambito dei concordati liquidatori), che operi sotto un maggior controllo del Giudice Delegato al quale, deve competere l'**esclusiva decisione di avviare azioni** nei confronti degli amministratori, nell'ottica di prevenire i frequenti illeciti nella gestione del*

patrimonio.

Del resto, tale modalità appare coerente con il nuovo strumento del sistema cd. "common" (piattaforma telematica gestita a livello nazionale per la vendita dei beni nell'ambito delle procedure concorsuali), che faciliterà la cessione del patrimonio della liquidazione.

⇒ **gestire la nuova liquidazione giudiziale mediante la figura del Commissario, anziché del Curatore**

La revisione dei privilegi

Il Provvedimento delega, altresì, il Governo a ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale che ad oggi non sono più attuali, e che non tengono conto dell'evoluzione nel tempo dei rapporti economici e delle relative obbligazioni fra le parti contraenti (art.10).

Valutazione e osservazioni

Alla luce dell'annunciata revisione della disciplina dei privilegi, vi è un altro tema che, per l'ANCE, appare prioritario, e che dovrebbe trovare spazio in sede di attuazione della delega.

*Si tratta della **necessità di ridimensionare la pretesa dello Stato, rivedendo ed eliminando i privilegi relativi ai crediti erariali**, tanto più necessaria ove questa si manifesti, con modalità spesso vessatorie, nei confronti dei soggetti che si trovano, a causa della crisi, in una condizione di obiettiva difficoltà a mantenere quella continuità aziendale che costituisce il presupposto per l'esercizio di qualsiasi attività.*

*Si ritiene, quindi, che **durante le procedure d'insolvenza**, vada in ogni caso **tutelato il principio della continuità aziendale**, piuttosto che quello relativo alla salvaguardia dell'interesse dell'Erario al soddisfacimento del debito.*

*In particolare, **si propone l'esclusione dalla natura privilegiata per i crediti vantati dallo Stato** (per imposte dirette, indirette, tra cui l'IVA, e per i tributi locali) in caso di **accesso a procedure concorsuali e da sovraindebitamento**.*

⇒ **eliminare i privilegi relativi ai crediti erariali (per imposte dirette, indirette, tra cui l'IVA, e per i tributi locali)**

Concordato preventivo e credito IVA

Nell'ambito della revisione delle procedure di concordato preventivo (art.6), la legge delega prevede l'introduzione di una disciplina specifica per quel che riguarda «il trattamento del credito da imposta sul valore aggiunto nel concordato preventivo privo di transazione fiscale, tenendo conto anche delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea».

Valutazione e osservazioni

Al riguardo, si apprezza la volontà del Governo di intervenire sulle sorti del credito IVA nell'ambito delle procedure concordatarie, specie per quel che riguarda la possibilità di ridurre, in fase di accordo, l'ammontare dell'imposta dovuta.

Ciò anche alla luce della più recente pronuncia della Corte di Giustizia UE, la quale, nella sentenza 7 aprile 2016 (causa C-546/14), ha riconosciuto

compatibile con le regole comunitarie, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, il pagamento parziale del debito IVA da parte dell'imprenditore in stato di insolvenza.

*Sotto tale profilo, occorre che la **riduzione dell'ammontare dovuto ai fini IVA** venga al più presto **tradotta** in una **disposizione normativa**, e che **tale principio** trovi una **compiuta attuazione** anche nell'ambito dell'istituto della **transazione fiscale** che, attualmente, non prevede tale possibilità.*

⇒ **consentire la riduzione dell'importo del debito IVA nell'ambito sia del concordato preventivo, sia della transazione fiscale**

ULTERIORI PROFILI - LE PROPOSTE DELL'ANCE

Pur apprezzando, nelle linee generali, l'intero impianto del Disegno di Legge Delega, occorre valutare l'opportunità che la riforma non trascuri alcune questioni che, come riscontrato dall'ANCE, emergono con frequenza nell'ambito delle procedure concorsuali.

Il soddisfacimento dei crediti chirografari nel concordato in continuità

Ci si riferisce, in particolare, ad alcune gravi criticità nell'applicazione dell'istituto del concordato in continuità aziendale, introdotto da qualche anno nell'ordinamento (cfr. l'attuale art.186-bis della l. fall.).

Tale strumento consente, infatti, alle imprese che utilmente vi accedono, di restare sul mercato pagando secondo percentuali minimali i propri creditori chirografari; ciò spesso va a discapito delle imprese concorrenti *in bonis*, costrette a competere con il notevole gap del pagamento integrale dei propri debiti.

Occorrerebbe, pertanto, **introdurre**, limitatamente al solo concordato con continuità aziendale, una **soglia minima di soddisfacimento dei crediti chirografari** nella **misura del 40%**, pena l'inammissibilità della proposta, la quale può comunque essere modificata in una proposta liquidatoria.

L'introduzione di una soglia minima di soddisfacimento assolverebbe, in tal modo, alla funzione di circoscrivere i casi di concordati con continuità aziendale alle situazioni di reale possibilità di ripresa dell'attività, circoscrivendo, invece, i casi in cui le imprese in crisi che si prefiggono di restare sul mercato liquidando secondo percentuali irrisorie i propri creditori, anche strategici, dando luogo, sovente, a gravi fenomeni distorsivi della concorrenza.

⇒ **introdurre, per il solo concordato con continuità aziendale, una soglia minima di soddisfacimento dei crediti chirografari nella misura del 40%, pena l'inammissibilità della proposta**

La partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici e

Appare necessario, inoltre, ribadire il principio – introducendolo fra i criteri di delega – secondo cui, successivamente al deposito del ricorso per l'ammissione al concordato (concordato "in bianco" con effetti prenotativi o concordato con continuità aziendale), la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina,

l'esecuzione del contratto-concordato "in bianco" con effetti prenotativi o con continuità

provvede il tribunale. Di contro, occorrerebbe chiarire espressamente gli **effetti preclusivi alla partecipazione alle procedure di gara della presentazione di una domanda di concordato "in bianco" senza effetti prenotativi** (cfr. Determinazione ANAC n. 5 del 8 aprile 2015). Ugualmente, occorrerebbe chiarire che la presentazione di una domanda di concordato "in bianco" **senza effetti prenotativi** è ostativa alla prosecuzione nell'esecuzione del contratto (in linea con la Determinazione ANAC n.5 del 8 aprile 2015).

- ⇒ ***dopo il deposito del ricorso per l'ammissione al concordato ("in bianco" con effetti prenotativi o con continuità aziendale), la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale***
- ⇒ ***escludere dalla partecipazione alle procedure di gara in caso di presentazione di una domanda di concordato "in bianco" senza effetti prenotativi***

La partecipazione alle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici e l'esecuzione del contratto - fallimento

Un altro tema particolarmente importante riguarda la possibilità per le imprese fallite, prevista dagli artt. 80 e 110 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), di partecipare alle gare d'appalto.

Ai sensi delle nuove disposizioni, infatti, l'impresa fallita non è più esclusa a priori dall'amministrazione, in quanto il curatore autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa può, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, partecipare a nuove procedure di gara ovvero essere affidatario di subappalto. Lo stesso curatore può, altresì, continuare nell'esecuzione dei contratti già stipulati (art. 110, c. 3). Tuttavia, l'ANAC, se l'impresa non è in regola con i versamenti dei contributi o con le retribuzioni o non ha i requisiti aggiuntivi - di cui alle emanande Linee guida ANAC - può subordinare la partecipazione all'individuazione di un'impresa ausiliaria, che faccia da garante nei confronti dell'amministrazione (art. 110, c. 5).

Ciò posto, la previsione in commento desta forti perplessità, in quanto può comportare gravi alterazioni della concorrenza e del principio di parità di trattamento, considerate le particolari tutele dalle azioni esecutive di cui godono i soggetti ammessi a tali procedimenti.

Per tali ragioni, occorrerebbe valutare l'opportunità di eliminare la previsione in commento.

Analogamente, pertanto, occorrerebbe intervenire sulla previsione di cui al citato art. 110 del nuovo Codice, secondo cui il curatore autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa fallita può, su autorizzazione del giudice delegato e sentita l'ANAC, eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita. Anche in tal caso, per motivazioni analoghe a quelle sopra esposte, occorrerebbe eliminare la disposizione in commento, poiché l'impresa fallita non offre sufficienti garanzie per la prosecuzione del contratto d'appalto.

- ⇒ ***escludere le imprese fallite dalla partecipazione alle gare d'appalto o dalla prosecuzione dei contratti d'appalto già in essere***

Crisi aziendali e compensi professionali

Occorre, poi, affrontare il tema dell'**eccessiva onerosità** delle **tariffe professionali** previste per i professionisti impegnati nelle procedure concorsuali, soprattutto nell'attuale momento di crisi economica.

Sotto tale profilo, si ritiene che, in fase di attuazione della delega, debba essere approfondendo e reso concretamente applicabile, mediante un'efficace regolamentazione, il principio contenuto solo *in nuce* nel DdL, relativo alla determinazione, ai fini del concordato preventivo, dell' «*entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati del debitore*» (art.6, co.1).

Al riguardo, pur apprezzando in linea generale, il riferimento contenuto nella delega, relativo alla commisurazione del compenso, in misura proporzionale, all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura, si propone, nelle more dell'attuazione della delega, di **dimezzare**, per un **periodo transitorio di 36 mesi**, i compensi professionali non liquidati spettanti ai soggetti che abbiano svolto attività relative a procedure concorsuali della Legge Fallimentare.

⇒ ***dimezzare, per un periodo transitorio di 36 mesi, i compensi professionali non liquidati***

Leasing immobiliare nelle aste

Occorre, inoltre, incentivare il ricorso al **leasing immobiliare** nel corso delle **procedure d'incanto**, in modo da arginare il forte deprezzamento dei beni immobili.

⇒ ***incentivare il leasing immobiliare nelle procedure d'incanto***

Garanzia di certezza nei tempi di risposta delle banche nelle procedure di ristrutturazione del debito

Specialmente al primo manifestarsi di una crisi aziendale, o durante le procedure concordatarie, la tempestività nella risposta può evitare un peggioramento della situazione.

E' assolutamente necessario che il mondo bancario si doti, al più presto, di un **codice di comportamento** che definisca un arco temporale definito (massimo tre mesi) per dare un riscontro alla clientela.

Inoltre, le banche, nelle operazioni di ristrutturazione, dovrebbero seguire una **procedura tracciata**, che individui un responsabile del procedimento all'interno della banca.

Una soluzione di questo tipo permetterebbe di facilitare il rapporto tra la banca e l'impresa e la conclusione, in tempi rapidi, dell'operazione di ristrutturazione.

⇒ ***nelle operazioni di ristrutturazione dei crediti, le banche si devono dotare di un codice di comportamento che definisca tempi certi e procedure tracciate***

Contrasto alle indebite richieste di adeguamento delle garanzie da parte delle banche

Occorre trovare al più presto soluzioni di sistema che possano riequilibrare i rapporti tra banche e imprese del settore, che appaiono, oggi, profondamente squilibrati e potenzialmente aggravati dai recenti provvedimenti legislativi (defiscalizzazione accelerata delle sofferenze bancarie senza prova del tentativo di ristrutturazione aziendale, patto Marciano, ed altri). Nel 2015, nel corso di un'Indagine Ance ad hoc sul credito, il 71% circa del campione di imprese associate ha denunciato richieste improprie riguardanti l'adeguamento delle garanzie, soprattutto nelle operazioni di ristrutturazione del credito.

Questo problema è lungi dall'essere risolto: anche l'Arbitro Bancario e Finanziario ha evidenziato che una significativa parte dei ricorsi presentati dalle imprese riguarda l'indebita richiesta di adeguamento delle garanzie, da parte degli istituti di credito, a fronte dei finanziamenti in essere.

Molti imprenditori continuano a denunciare la **richiesta di garanzie aggiuntive, anche personali**, a fronte di prestiti erogati alle proprie imprese.

Molto spesso, il mancato adempimento a queste richieste preclude l'accesso all'operazione di ristrutturazione.

In tema di garanzie, il DL Banche (DL n. 59/2016, all'art. 2) introduce il cosiddetto "**patto marciano**": nello specifico, la norma prevede che il contratto di finanziamento possa essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore. Tale trasferimento si intende sospensivamente condizionato dall'inadempimento del debitore.

Questa norma intendeva apportare chiarezza sul delicato tema delle garanzie. Applicandosi, però, anche ai contratti in essere, l'Ance ha evidenziato la necessità di una stringente vigilanza sull'attuazione del "patto marciano", in modo che venga scongiurato il rischio che le banche procedano ad un indebito spossessamento dei beni dell'imprenditore, un'eventualità che comprometterebbe fortemente qualsiasi ipotesi di risanamento delle imprese in difficoltà ed, alla fine, dell'intero sistema bancario.

- ⇒ *riequilibrare i rapporti banche/imprese, oggi fortemente squilibrati*
- ⇒ *contrastare le indebite richieste di garanzie aggiuntive, anche personali, da parte delle banche*

Le indebite segnalazioni in Centrale Rischi

La Centrale Rischi di Banca d'Italia è un organismo estremamente delicato: una segnalazione errata da parte di una banca può compromettere la vita stessa di un'impresa.

Alcune banche utilizzano la segnalazione in Centrale Rischi in maniera inappropriata: come ha sottolineato l'Arbitro Bancario e Finanziario, nella Relazione annuale 2014, "il semplice ritardo nel pagamento non può giustificare la classificazione della posizione a sofferenza e che la segnalazione non può essere utilizzata dall'intermediario quale strumento di pressione psicologica per indurre il cliente al pagamento".

Inoltre, in un'ottica di minimizzazione dei rischi, gli istituti di credito possono decidere se mantenere aperto un affidamento di un cliente anche in base alle informazioni relative ai rapporti che un'impresa ha con altri intermediari.

Per le norme oggi in vigore, è molto difficile che una banca venga sanzionata per aver fatto delle segnalazioni indebite.

Per la tutela dei rapporti, sarebbe opportuno che la Banca d'Italia aumenti la vigilanza affinché possano essere sanzionate per tempo **le banche che effettuano illecite segnalazioni in Centrale Rischi e possano essere compiute revisioni immediate delle indebite segnalazioni**.

- ⇒ *tutelare le imprese dalle indebite segnalazioni in Centrale Rischi*

Incentivare il ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario

Al fine di contenere il ricorso a contenziosi giudiziari, che spesso esasperano i rapporti tra banche e imprese, l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) può costituire un organismo efficace per risolvere, in via stragiudiziale, le controversie tra le banche e la clientela e individuare i comportamenti illeciti.

Il ricorso all'ABF, però, soffre di un importante *vulnus*: non essendoci uno stretto collegamento con la Vigilanza di Banca d'Italia, le decisioni prese da questo organismo possono non essere applicate dalle banche condannate, senza che ci siano conseguenze per l'istituto di credito.

Sarebbe importante, inoltre, dare un pieno riconoscimento all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) e cogenza per le decisioni prese da questo Organo. Solo in questo modo, l'Arbitro può diventare uno strumento per riequilibrare i rapporti di forza tra le parti.

Inoltre, anche l'operatività dell'ABF dovrebbe essere rivista, attraverso l'ampliamento del proprio raggio d'azione anche per importi richiesti da parte del ricorrente superiori ai 100.000 euro.

⇒ ***pieno riconoscimento all'Arbitro bancario e Finanziario e cogenza per le sue decisioni, ed eliminazione dell'attuale limite di intervento.***

Il ruolo del Fondo di Garanzia per le PMI nella ristrutturazione dei crediti

In questo frangente, per evitare richieste troppo onerose per le imprese e facilitare l'accesso al credito, sarebbe indispensabile un maggiore coinvolgimento del Sistema Nazionale di Garanzia.

E', infatti, strategico **aumentare l'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, soprattutto nelle operazioni di ristrutturazione del debito.**

La revisione in corso delle procedure di accesso al Fondo, attraverso lo sviluppo di **rating settoriali**, e la nuova graduazione nell'intensità dell'intervento, in ragione diretta alla rischiosità dell'impresa (maggiore copertura della garanzia pubblica per le imprese che, pur assicurando la continuità aziendale, conseguono un rating basso), sono due misure di politica industriale che contribuiranno ad orientare le risorse pubbliche alla correzione di evidenti fallimenti del mercato del credito.

E', quindi, necessario che la riforma dei criteri di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI sviluppata dal Mise venga varata quanto prima.

E' quanto mai opportuno, inoltre, un sistema di controllo "a valle" sulle condizioni finanziarie applicate dalle banche alle imprese in presenza della garanzia pubblica. Non è trasparente, infatti, il metodo di calcolo dell'impatto della garanzia sulla rischiosità delle operazioni, e, quindi, sui tassi d'interesse applicati alla clientela.

⇒ ***orientare le risorse del Fondo di garanzia per le PMI a facilitare le operazioni di ristrutturazione dei crediti***

⇒ ***velocizzare l'implementazione delle nuove procedure di accesso (rating) al Fondo di Garanzia per le PMI***